

## Allegato "1"

### "Avviso Pubblico" per l'assegnazione dei lotti dell'area artigianale.

#### Art. 1. PREMESSE

Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 del 01-07-2014 ha approvato il "Regolamento comunale per l'assegnazione delle aree della zona artigianale".

L'area cd. artigianale del comune di Ragusa fa parte delle Zone Economiche Speciali Sicilia Orientale della Regione Siciliana, istituita con il DPCM del 22 luglio 2020, prot. n. 3965 del 19 marzo 2021 e s.m.ei.i.e, conseguentemente, specie con riferimento alle nuove assegnazioni di lotti, per le imprese che ne abbiano i requisiti, 'opportunità di beneficiare delle agevolazioni previste.

#### Art. 2 - OGGETTO DELL'ASSEGNAZIONE. PREZZO CESSIONE.

I lotti dell'area artigianale da assegnare hanno una superficie complessiva di mq. 2.090,00 e sono articolati, anche a seguito di accorpamenti, in nr. 2 lotti individuati nella planimetria allegata (ALL. A).

La superficie utilizzabile, al netto delle aree interessate da faglie, risulta pari a mq 1.867,25, precisando che il prezzo di cessione rivalutato con gli indici ISTAT viene fissato in euro **4,36** per mq di superficie utilizzabile.

#### Art. 3 - LOTTI DA ASSEGNARE

I lotti, oggetto di assegnazione, sono i seguenti:

Nr. lotto	Superficie mq	Percentuale superficie utilizzabile	Dati Catasto Foglio	Dati catastali particelle	Costo lotto in diritto proprietà	Note
10	495	55%	99	550	€ 3.816,09	Lotti liberi. Il lotto 10 risulta parzialmente interessato da faglia ed è utilizzabile al 55%. (mq. 272,25)
11	603	100%		551	+ € 15.000,00 per lavori di scavo già realizzati	
100	992	100%	99	639	€ 4.325,12	Lotto libero

#### Art. 4 – LOTTI CON FAGLIE

In riferimento ai lotti attraversati da faglie, identificati nelle sotto indicate tabelle, trova applicazione la regola secondo cui l'assegnazione degli stessi deve essere riservata alle ditte titolari di lotti contigui ad essi e/o alle ditte che, a seguito dell'Avviso, risulteranno assegnatarie di lotti contigui agli stessi.

Si specifica che in caso di mancate richieste di cui al comma precedente, i lotti con faglie possono essere assegnati a terzi, già assegnatari di lotti nella zona artigianale.

Si da atto che i lotti con faglie vengono raggruppati in due categorie.

## **Art. 5 – RISERVE LOTTI**

In conformità al regolamento sono previste le seguente riserve:

5.1) Ai consorzi e alle cooperative di artigiani va riservato il 10% della superficie disponibile, condizione questa da rispettare solo nel caso in cui, con tale percentuale, si raggiunga la superficie di almeno mq. 400.

5.2) Nel caso in cui si debba procedere all'assegnazione di nuovi lotti, resisi liberi a seguito di revoche o rinunce, è riservata una quota, pari al 50% di tali assegnazioni, a quelle ditte già operanti nella zona artigianale che vogliono ampliare la superficie a loro assegnata in area strettamente contigua (non necessariamente con un nuovo Opificio). Nel caso in cui il lotto intercluso si trovi tra due aziende che hanno fatto richiesta di ampliamento, il lotto sarà assegnato in parti uguali.

Resta inteso che in caso di mancanza di richieste di cui alla riserva prevista ai punti 5.1) e 5.2) del predetto articolo, gli stessi potranno essere liberamente assegnati.

Per tale assegnazione si farà ricorso ad una apposita graduatoria che sarà sviluppata e definita dalla Commissione Multisetoriale di cui all'art. 6 del Regolamento vigente. Nel rispetto delle N.T.A. per ciò che riguarda gli schemi di accorpamento possono essere assegnati alla stessa impresa multipli di un lotto.

## **Art. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare al bando per l'assegnazione dei moduli:

1. artigiani e imprese artigiane;
2. consorzi e cooperative di artigiani.

Sono escluse le imprese che pur avendo i requisiti richiesti, risultano essere proprietarie o utilizzatrici con diritto di superficie di aree urbanizzate destinate ad insediamenti produttivi offerte da Enti Pubblici o Enti a Partecipazione pubblica.

I requisiti di imprenditore artigiano e di impresa artigiana sono quelli richiamati dall'art. 5 della legge regionale 18 febbraio 1986 n. 3 e successive modifiche e che qui si intendono richiamate.

La precedente disposizione si intenderà automaticamente modificata a seguito di eventuali disposizioni successive alla predetta normativa.

## **Art. 7 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

L'istruzione delle istanze pervenute, la valutazione dei documenti/titoli e la redazione della graduatoria, avverrà a cura della Commissione nominata dal Sindaco.

La Commissione, di cui all'art. 6 del Regolamento:

- valuta l'ammissibilità di ogni singola richiesta di concessione attraverso l'esame della documentazione presentata;
- formula la graduatoria dei soggetti aventi diritto all'assegnazione delle aree, attribuendo un punteggio sulla base dei seguenti parametri:

- **Titolo A:** impresa richiedente già proprietaria di aree espropriate per la realizzazione dell'area attrezzata per insediamenti produttivi.

Punteggio attribuibile da ciascun componente : punti 10 così ripartito:

1. Proprietario di aree espropriate per la realizzazione di aree artigianali attrezzate all'interno del territorio comunale: punteggio 6 (nel caso di compresenza di più istanze col medesimo requisito, la priorità è data alla maggiore consistenza o valore venale delle aree espropriate);
2. Non titolare di aree espropriate per la realizzazione di aree artigianali attrezzate all'interno del territorio comunale: punteggio 4

- **Titolo B:** trasferimenti, nell'area artigianale, di strutture e/o impianti già ricadenti nel centro storico/urbano.

Punteggio massimo attribuibile da ciascun componente:

1. punti 10 a chi si trasferisce dal centro storico come perimetrato dalla L.R. n. 61/1981 (zone A e B1)
2. punti 7 a chi si trasferisce dal centro storico come perimetrato dal vigente PRG
3. punti 3 a chi si trasferisce dal centro urbano
4. punti 0 a chi si sposta dalla zona extraurbana o insediamento ASI

Si precisa che si valuta lo spostamento dell'ubicazione dell'impianto e non della sede legale

- **Titolo C:** grado di inquinamento anche acustico.

1. Tipologie di insediamenti artigianali e attività che, a causa delle emissioni prodotte o della pericolosità delle sostanze detenute, possono determinare danni alla salute pubblica e necessitano di particolari strumenti preventivi che possono essere in parte espressi con la classificazione di attività insalubre come stabilito dal decreto del Ministero della Sanità 5 settembre 1994.

TIPOLOGIA	PUNTI
Industrie insalubri di prima classe	10
Industrie insalubri di seconda classe	6

2. Tipologie di insediamenti artigianali e attività che producono inquinamento acustico in ambiente esterno e/o abitativo, le quali, sulla base della normativa vigente in materia e/o regolamenti comunali, debbono essere collocate in partizioni definitive di territorio in accordo con gli strumenti urbanistici adottati.

Punti 10

3. Tipologie di insediamenti artigianali e attività la cui produzione determina scarichi di acque reflue, assimilabili e non agli scarichi civili, per le quali la normativa vigente in materia di tutela dei corpi idrici prevede installazioni e/o dispositivi idonei al rispetto e mantenimento dei parametri di legge:

TIPOLOGIA	PUNTI
-----------	-------

Acque reflue non assimilabili agli scarichi civili	10
Acque reflue assimilabili agli scarichi civili	6

- **Titolo D:** impresa operante in locali non di proprietà  
Punteggio fisso attribuibile da ciascun componente: punti 5
- **Titolo E:** impresa operante nel settore delle biotecnologie o delle fonti energetiche rinnovabili  
Punteggio fisso attribuibile da ciascun componente : punti 10
- **Titolo F:** aziende di trasformazione, valorizzazione, commercializzazione e offerta di prodotti tipici locali (dell'artigianato, dell'agricoltura, ecc)  
Punti 10

Poiché la Commissione potrebbe protrarsi per più di una seduta e, in ciascuna di queste, potrebbe essere presente un numero diverso di componenti, concluso l'esame di ciascuna istanza, sulla base dei componenti presenti si calcolerà la media aritmetica del punteggio assegnato, aggiungendo a questo un numero di punti pari al prodotto della media ottenuta per il numero dei componenti assenti.

#### **Art. 8 - GRADUATORIA, RICORSO.**

La Commissione, al termine dell'esame delle istanze, predisporrà una graduatoria, la cui validità è fissata in 3 (tre) anni a decorrere dalla data della sua approvazione da parte del Dirigente del Settore Sviluppo Economico. In caso di rinuncia e/o provvedimento di secondo grado, si procederà allo scorrimento di graduatoria.

Nel caso di parità di punteggio tra più ditte, l'ordine delle ditte all'interno della graduatoria sarà stabilito in base al numero di ingresso al protocollo delle istanze.

Approvata la graduatoria, il Dirigente dello Sviluppo Economico comunicherà alle ditte la posizione che occupano nella stessa, con raccomandata A.R. o tramite PEC.

Avverso la determinazione dirigenziale, che definisce la graduatoria, potrà opporsi ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevuta, indirizzata al Dirigente del Settore Sviluppo Economico.

La graduatoria sarà affissa all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Ragusa.

Ove vi siano ricorsi, sarà nuovamente convocata la Commissione per l'esame degli stessi ed una eventuale riformulazione della graduatoria.

#### **ART. 9 - ASSEGNAZIONE E SOTTOSCRIZIONE ATTO D'IMPEGNO**

Divenuta definitivamente esecutiva la graduatoria, il Dirigente dello Sviluppo Economico convoca i richiedenti, seguendo l'ordine di questa, per la scelta dell'area sulla base del numero di moduli disponibili.

Per le imprese, la cui attività è classificata come insalubre di prima categoria dal Ministero della Salute, la scelta dei lotti è limitata alle zone dell'area artigianale distanti almeno 200 metri dalle zone edificate e in genere, dall'abitato.

Al momento della scelta i richiedenti devono sottoscrivere un atto di impegno a procedere all'acquisizione della proprietà dell'area alle condizioni di cui al Regolamento per l'assegnazione dei lotti artigianali e devono versare una caparra pari al 20% del costo del lotto. Tale caparra non sarà restituita nel caso in cui il trasferimento definitivo del lotto non si effettui, per qualsiasi motivo non dipendente dalla volontà di questa Amministrazione.

#### **ART. 10- MODALITÀ' DI PAGAMENTO**

La ditta assegnataria, per le aree cedute in proprietà, deve provvedere al pagamento nei modi e tempi seguenti:

1. 20% a titolo di caparra confirmatoria ed in acconto, contestualmente alla firma dell'accettazione dello stacco;
2. 80% contestualmente alla firma dell'atto pubblico di trasferimento.

#### **ART. 11- CONDIZIONI PER LA CESSIONE IN PROPRIETA'**

Le imprese che ottengono l'assegnazione di aree in proprietà si impegnano al rispetto delle condizioni di cui ai successivi articoli, sottoscrivendo l'atto pubblico di trasferimento.

L'atto pubblico di trasferimento potrà essere rogato dal Segretario Generale del Comune ai sensi dell'art. 97 del D lgs n. 267/2000, o dal notaio di fiducia dell'impresa assegnataria dell'area.

Tutte le spese contrattuali relative alla cessione in proprietà dell'area e tutti gli atti consequenziali (es. trascrizione ai pubblici registri, ecc) sono a carico dell'assegnatario.

L'atto di vendita della proprietà del lotto artigianale dovrà prevedere il rispetto di tutte le norme previste dal presente regolamento e precisamente dall'art. 14 all'art. 26.

#### **ART. 12 - TEMPISTICHE DA RISPETTARE**

Le ditte assegnatarie, che hanno già firmato l'atto di impegno all'acquisto del terreno e che hanno versato la caparra del 20% sul costo complessivo del lotto, sono tenute a rispettare quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento Comunale lotti artigianali.

#### **ART. 13 - SANZIONI PER LA MANCATA OSSERVANZA DELLA TEMPISTICA DA RISPETTARE**

1. La mancata presentazione agli uffici competenti del progetto delle opere da realizzare nei tempi di cui al superiore articolo, comporterà la revoca dell'assegnazione del lotto artigianale e il trattenimento della somma versata a titolo di caparra confirmatoria;

2. La mancata stipula dell'atto di trasferimento in proprietà del lotto artigianale comporterà la revoca dell'assegnazione del lotto artigianale e il trattenimento della somma versata a titolo di caparra confirmatoria;
3. Il mancato rispetto dei termini fissati nel titolo edilizio per l'inizio e l'ultimazione delle opere (anche se eventualmente prorogati), comporterà la risoluzione del contratto di acquisto del lotto artigianale per inadempimento contrattuale ed il trattenimento della somma versata per l'acquisto del lotto artigianale. Nel caso in cui la normativa di settore riferita al titolo abilitante non preveda termini massimi per l'ultimazione delle opere, questi si intendono assimilati a quelli previsti per il permesso di costruire.

Si da atto che rappresentano condizione risolutiva espressa di tipo unilaterale, ai sensi dell'art 1353 del c.c., le prescrizioni di cui ai punti 1), 2), 3) dell'art. 15 del Regolamento a favore del Comune di Ragusa, con possibilità per lo stesso, di farne constatare l'inadempimento, anche unilateralmente, dando l'altra parte espresso mandato in proposito, all'avveramento o al mancato avveramento delle medesime.

Le Spese necessarie per il trasferimento della proprietà del lotto al Comune a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento sono a carico della ditta.

Precisare che in caso di risoluzione per inadempimento, consensuale e/o unilaterale secondo quanto previsto dal Codice Civile, il bene sarà oggetto di retrocessione al patrimonio disponibile del Comune di Ragusa.

#### **ART. 14- VINCOLI DI DESTINAZIONE**

Le opere da realizzare a cura dei proprietari devono avere le caratteristiche costruttive e tipologiche, di cui al successivo articolo .

Per superficie utile si intende quella interna dei pavimenti, misurata al netto dello spazio occupato da murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

#### **ART. 15- CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE**

Nei lotti assegnati è consentita, da parte dell'impresa concessionaria, la costruzione o installazione di capannoni per laboratori con annessi magazzini, depositi, sili, autorimesse, locali per l'esposizione dei beni prodotti, uffici e spazi per la custodia.

Gli spazi per esposizione, uffici e/o per il personale di custodia non possono avere, nel complesso, una superficie utile calpestabile superiore al 25% della superficie utile lavorativa.

Tipologie, dimensioni, caratteristiche costruttive e di finitura delle opere di cui al primo comma del presente articolo dovranno rispettare le specifiche Norme tecniche Attuazione di cui alle delibere di Giunta Municipale n. 674 del 22/09/2003 e n. 414 del 26/10/2005, e, in ogni caso, rispondere alle esigenze risultanti da apposita relazione tecnico - economica da allegare al progetto con layout di produzione, purché conformi agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio e alle norme relative

all'efficienza energetica; è fatto obbligo, in ogni caso, di rispettare le vigenti norme igienico - sanitarie e le leggi in materia di tutela ambientale, specie per quelle attività e lavorazioni comprese nel decreto assessoriale previsto dall'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181.

#### **ART. 16- CONFORMITÀ' AL PROGETTO DELLE OPERE DA REALIZZARE**

Le opere realizzate a qualunque titolo nei moduli non potranno subire modifiche di alcun genere se non quelle regolarmente approvate dagli organi competenti.

Il comune si riserva il diritto di fare eseguire in qualunque momento, a cura del proprio personale all'uopo incaricato, controlli e verifiche, e di ordinare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Nel caso di difformità rispetto al progetto approvato, siano esse accertate in corso d'opera o a fine lavori, il dirigente del Settore Urbanistica ordina l'immediata sospensione della concessione ed il concessionario dovrà provvedere alle necessarie modifiche, entro il termine perentorio che gli verrà assegnato.

Qualora in corso d'opera venissero accertate difformità rispetto al progetto approvato, la sospensione dei lavori a seguito di ordinanza dirigenziale non interrompe il decorso dei termini stabiliti per la loro ultimazione.

#### **ART. 17- LIMITI AL DIRITTO DI PROPRIETÀ'**

Salvo quanto disposto dal successivo comma, l'immobile deve essere utilizzato esclusivamente dall'impresa alla quale l'area è stata concessa in proprietà.

Si da atto che in materia di cessione a qualunque titolo del diritto di proprietà sul lotto, trova applicazione l'art. 19 del Regolamento vigente in materia di lotti artigianali.

#### **ART. 18- CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Oltre che nei casi previsti dai precedenti articoli e dal vigente Regolamento, e fatti salvi i casi in cui il fatto assume più grave rilevanza penale, si procede alla risoluzione del contratto di compravendita, per colpa e in danno del concessionario, qualora:

1. vengano realizzate opere edilizie sostanzialmente difformi a quelle previste nella concessione medesima;
2. si verificano nell'impresa modifiche negli scopi istituzionali fissati dallo statuto, non tempestivamente comunicati dall'amministrazione comunale;
3. il concessionario ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento produttivo è stato realizzato;
4. sia notificata al comune, a mezzo di ufficiale giudiziario e su istanza dell'istituto di credito che ha concesso all'impresa un mutuo ipotecario per il finanziamento delle costruzioni, l'inadempimento dell'impresa medesima nel pagamento dell'equivalente di almeno due semestralità consecutive del mutuo.

Sono a carico della ditta tutte le spese per il trasferimento della proprietà del lotto al patrimonio del Comune, a seguito della risoluzione del contratto.

#### **ART. 19- RAPPORTI CON ISTITUTI MUTUANTI**

Nell'ipotesi di risoluzione, per violazione degli obblighi di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione si riserva di riconoscere l'eventuale ipoteca già iscritta dall'istituto mutuante, accollandosi il mutuo per la parte residua con diritto di rivalsa nei confronti dello stesso assegnatario.

Qualora non intenda avvalersi della predetta facoltà, l'Amministrazione dovrà comunicare all'istituto mutuante, che ha iscritto l'ipoteca sull'immobile, la propria volontà di non avvalersi della facoltà di risolvere il contratto di compravendita, affinché detto istituto possa provvedere all'esecuzione forzata ai sensi di legge senza ulteriori formalità.

Verificate le compatibilità di bilancio, sarà la Giunta Municipale a decidere se rinunciare alla risoluzione del contratto ovvero proporre al Consiglio di attivare la procedura di risoluzione e apportare le necessarie variazioni al bilancio.

#### **ART. 20- ISTITUTI MUTUANTI**

I manufatti realizzati dagli assegnatari delle aree in proprietà potranno essere ipotecati soltanto a favore di enti pubblici o di diritto pubblico, di istituti bancari e di soggetti abilitati alla concessione di mutui ipotecari alle imprese artigiane o industriali.

#### **ART. 21 - CONTRATTO DI LEASING**

Affinché l'impresa assegnataria possa ottenere finanziamenti necessari per la realizzazione di interventi connessi allo svolgimento dell'attività, il Dirigente del Settore Sviluppo Economico potrà rilasciare il proprio nulla osta alla stipula di contratto nella forma di leasing.

Il nulla osta potrà essere rilasciato alle seguenti condizioni:

1. che il corrispettivo di cessione dello stacco sia stato completamente saldato e che siano state corrisposte le somme stabilite per eventuali penali nel caso ci sia stato ritardato pagamento delle singole rate, oppure nel caso in cui il concessionario, pur non avendo ancora provveduto al saldo finale, sia in regola con i pagamenti rateali.
2. che il contratto da stipularsi fra la società di leasing che acquisirà i diritti sullo stacco e la ditta concessionaria contenga espressamente quanto di seguito elencato:
  - che la società di leasing subentrante, che acquisisce temporaneamente i diritti, accetti incondizionatamente tutte le norme e le clausole che regolano il rapporto fra il comune e il concessionario, nel rispetto del Regolamento, con particolare riferimento all'utilizzo dello stacco, alla costruzione e all'utilizzo di tutti gli immobili che su di esso saranno costruiti, alla gestione dell'attività, all'eventuale locazione e vendita dell'immobile.
  - che la società di leasing stessa si impegni a cedere o vendere il terreno e l'immobile ad altra impresa artigiana avente diritto, nel rispetto del vigente regolamento Comunale per l'assegnazione delle aree ricadenti in zona artigianale, entro

il termine massimo di cinque anni dalla data di chiusura del contratto con l'assegnatario, attingendo dalla graduatoria delle istanze giacenti in Comune.

- Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non avvenga completamente quanto sopra detto, il terreno e tutti gli immobili che su di esso insistono, rientreranno nella piena disponibilità patrimoniale del Comune che, a titolo di risarcimento, agli aventi diritto rifonderà:
  - relativamente al terreno: l'importo versato per il terreno suddetto diminuito del 20% dell'intero corrispettivo e di tutti gli oneri derivanti;
  - relativamente al costruito sullo stacco: il comune corrisponderà, a seguito di stima effettuata da un tecnico nominato dall'Amministrazione Comunale, il 50% del valore stimato del rustico e entrerà nella piena proprietà di tutte le strutture. Tutte le attrezzature, macchinari e ogni quant'altro diverso, dai manufatti edili al rustico, non saranno oggetto di valutazione e per i quali nulla sarà corrisposto.

Tutti gli oneri e le spese, comprese quelle dei periti necessari ad effettuare la stima, sono a carico del concessionario richiedente.

## **ART. 22- TRASFORMAZIONI SOCIETARIE**

Ai soggetti di cui all'art. 4 del Regolamento per l'assegnazione dei lotti artigianali è riconosciuta la facoltà di trasformarsi, ai sensi delle vigenti norme del Cod. Civ. e nel rispetto dei requisiti e dei limiti richiamati dall'art. 5 della L.R. 18 febbraio 1986 n. 3 e ciò ai fini dei requisiti richiesti per l'identificazione dell'imprenditore artigiano, per la definizione dell'impresa artigiana e per la individuazione dei limiti dimensionali della stessa.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione è, altresì necessario, che i soggetti assegnatari del lotto permangano nel nuovo soggetto giuridico trasformato.

Per le finalità di cui ai commi precedenti, i soggetti interessati alla trasformazione dovranno inoltrare apposita istanza al Comune specificando il tipo di trasformazione che intendono attuare, e autocertificare il rispetto di tutti i requisiti e limiti previsti dall'art. 5 della L.R. 18 febbraio 1986 n. 3 nonché la loro permanenza nel nuovo soggetto giuridico trasformato.

Non saranno rilasciate autorizzazioni alla trasformazione nel periodo intercorrente tra l'assegnazione del lotto e la stipula dell'atto di vendita.

L'autorizzazione alla trasformazione societaria è assentita dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico che, con proprio provvedimento motivato, può anche rigettare l'istanza.

Al soggetto trasformato è fatto obbligo di trasmettere al Settore Sviluppo Economico del Comune di Ragusa, entro 20 giorni dalla trasformazione, il relativo atto notarile, regolarmente registrato.

## **ART. 23- PERMUTA LOTTO**

Nel caso in cui due o più ditte, sia assegnatarie che già proprietarie, volessero per motivi di una migliore organizzazione o logistica produttiva, permutare i propri lotti, dovranno avanzare apposita richiesta al comune sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti.

Alla domanda di autorizzazione dovranno essere allegate le descrizioni delle caratteristiche dei lotti oggetto di permuta e le motivazioni del cambio.

La richiesta sarà valutata ed eventualmente assentita dal dirigente del settore Sviluppo Economico, il quale con proprio provvedimento motivato può rigettare l'istanza.

## **ART. 24 – TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE**

I soggetti interessati ad ottenere l'assegnazione dei lotti artigianali di cui al presente Avviso dovranno presentare, a pena di esclusione, l'istanza e i documenti richiesti dall'Avviso, e in seguito meglio specificati, tramite posta elettronica certificata (pec) da inviare all'indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it. Nell'oggetto della pec deve essere indicata la seguente dicitura: "ISTANZA PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOTTI DELL'AREA ARTIGIANALE".

L'istanza e i relativi documenti allegati dovranno essere inviati da un indirizzo di posta elettronica certificata intestato alla ditta o al titolare. Non sono ammessi l'invio per posta elettronica semplice, posta ordinaria o raccomandata, fax, consegna diretta al protocollo, nè ogni altro mezzo diverso da quanto riportato al comma precedente.

L'istanza, secondo i modelli allegati al presente Avviso, dovrà essere compilata dal Titolare/Legale Rappresentante, nonché da tutti i soci, e dovrà riportare le generalità personali e dell'Impresa e le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n°445 dalle quali possa evincersi:

- che la ditta è iscritta al registro delle imprese, il n. REA, l'attività esercitata e il relativo codice Ateco;
- che la ditta è iscritta all'albo delle imprese artigiane, il numero di iscrizione e l'attività esercitata;
- di aver preso visione e di accettare il Regolamento per l'assegnazione della zona artigianale approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 46 del 01/07/2014;
- di avere piena conoscenza del presente Avviso Pubblico e di accettarne incondizionatamente i contenuti senza alcuna deroga;
- di non essere stata dichiarata fallita e che nei confronti della ditta o dei suoi legali rappresentanti non sono in corso procedure fallimentari, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato preventivo o altra situazione equivalente;
- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di fisco, previdenza e contributi;
- che l'impresa rispetta i requisiti di sicurezza vigenti in base al d.lgs. n. 81/2008;
- che l'impresa rispetta ed applica ai propri dipendenti il C.C.N.L. vigente;
- di non aver riportato condanne penali;
- di non essere stato destinatario, con provvedimento definitivo, di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titoli I, capo II del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 ("codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia");

- di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a procedimenti penali;
- di essere a conoscenza che rappresentano condizione risolutiva espressa di tipo unilaterale, ai sensi dell'art 1353 del c.c., le prescrizioni di cui ai punti 1), 2), 3) dell'art. 15 del Regolamento a favore del Comune di Ragusa, con possibilità per lo stesso, di farne constatare l'inadempimento, anche unilateralmente, dando l'altra parte espresso mandato in proposito, all'avveramento o al mancato avveramento delle medesime;

L'istanza e gli allegati dovranno essere firmati digitalmente (in formato CADES o PadES). Qualora i firmatari non fossero in possesso della firma digitale richiesta, i documenti potranno essere firmati in maniera autografa, allegando una copia del documento di identità del firmatario. L'istanza e gli allegati dovranno essere in formato .pdf.

Il corretto inserimento dei dati è a completa ed esclusiva responsabilità del richiedente, restando esclusa qualsivoglia attribuzione al Comune di Ragusa qualora dovessero riscontrarsi inesattezze o discordanze che, a seguito di verifica, comporterebbero l'esclusione dalla procedura. Parimenti resta esclusa la responsabilità del Comune di Ragusa qualora, per disguidi tecnici attribuibili al sistema adottato dal richiedente, la domanda non dovesse essere trasmessa con le corrette modalità entro i termini indicati.

**Sarà possibile presentare le domande a decorrere dalla pubblicazione del presente Avviso Pubblico ed entro le ore 24,00 del 60° (sessantesimo) giorno successivo a detta pubblicazione.**

Qualora il termine fissato per l'invio della domanda sia festivo, il termine è prorogato alle ore 24,00 del primo giorno successivo non festivo.

**Le istanze presentate oltre i suddetti termini, o con modalità differenti rispetto a quanto previsto nel presente Avviso, non saranno prese in considerazione e dovranno ritenersi escluse dalla procedura senza ulteriori comunicazioni.**

## **ART. 25 – ISTANZA E DOCUMENTI DA ALLEGARE**

La Pec per la partecipazione al presente Avviso, a pena di esclusione, dovrà indicare nell'oggetto la seguente dicitura "ISTANZA PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOTTI DELL'AREA ARTIGIANALE" e dovrà contenere in allegato i seguenti documenti:

- istanza di assegnazione, comprensiva redatta su modello predisposto dall'Ufficio e allegato al presente Avviso (ALL. C);
- relazione sull'attività svolta sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, redatta seguendo, in ogni sua parte, lo schema allegato al presente Avviso (ALL. E);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
- copia di un documento di identità, in corso di validità, di chi sottoscrive l'istanza.

## **DICHIARAZIONI UTILI PER FRUIRE DELLE RISERVE**

Le ditte che appartengono ad una delle fattispecie meritevoli di riserva devono compilare l'apposito modulo Allegato D.

## **ART. 26 – RINVIO NORMATIVO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso valgono le prescrizioni regolamentari di cui alla deliberazione consiliare n. 46 del 01/07/2014 e i rinvii normativi nelle stesse previsti.

#### **ART. 27 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere, revocare o annullare l'avviso per motivi di pubblico interesse.

Nessun rimborso o compenso spetta ai concorrenti per le eventuali spese sostenute in dipendenza del presente avviso, anche in caso di revoca o annullamento.

#### **ART. 28 – TUTELA DELLA PRIVACY**

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 10 del Regolamento Europeo n. 679/2016.

#### **ART. 29 – PUBBLICITÀ**

Il presente Avviso Pubblico, comprensivo di allegati, è pubblicato all'Albo Pretorio e sull'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito web ufficiale del Comune di Ragusa.

#### **ART. 30 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.m. e i.i. è la dott.ssa Susanna Salerno – Istruttore Direttivo Amministrativo presso il Settore Sviluppo Economico.

#### **ART. 31 – INFORMAZIONI**

Fanno parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati:

Allegato A – Planimetria della zona artigianale;

Allegato B - Stralcio Piano ZES Sicilia Orientale – comune di Ragusa;

Allegato C - Copia dell'istanza per l'assegnazione di lotti artigianali;

Allegato D – Copia dell'istanza per l'assegnazione di lotti per chi usufruisce di riserva;

Allegato E – Schema di relazione sull'attività svolta;

Copia degli atti citati nel presente Avviso, nonché ulteriori informazioni, potranno essere richieste al responsabile del procedimento, dott.ssa Salerno Susanna, telefonicamente al n. 0934-676442 e al dott. Vincenzo Occhipinti al n. 0932 676 466 ovvero inviando una e-mail al seguente indirizzo: [s.salerno@comune.ragusa.it](mailto:s.salerno@comune.ragusa.it)

#### **ART. 32 - GESTIONE DELL'AREA ARTIGIANALE**

Il Comune di Ragusa è competente a gestire l'area artigianale per gli aspetti individuati dall'art. 33 del Decreto Assessoriale 8 febbraio 1991, tenendo conto che la predetta area è stata inserita nella ZES, giusto DPCM del 22 luglio 2020, prot. n. 3965 del 19 marzo 2021 e che trova applicazione la normativa, statale e/o regionale, prevista in subiecta materia.